



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

FILM DISTRIBUTION FUND – Anno 2025

Bando per la concessione di contributi per il supporto alla distribuzione oltre i confini nazionali di film italiani a prioritario sfruttamento cinematografico.

Il Direttore Generale

VISTA la legge del 22 aprile 1941, n. 633 recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR);

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220 e successive modificazioni, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e, in particolare, l’articolo 10, comma 1 lettera g), che prevede che il Ministero svolga le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell’industria cinematografica e audiovisiva italiana e ne coordini l’attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane;

VISTO l’articolo 26 della legge del 14 novembre 2016, n. 220, che prevede, tra gli altri, la concessione di contributi selettivi per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche e audiovisive;

VISTO il comma 2 dell’articolo 26 della legge n. 220 del 2016, che prevede che i contributi sono attribuiti in base alla valutazione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2017 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

cinematografiche e audiovisive”;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, n. 344, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2018 e successive modificazioni, recante “Disposizioni applicative per l’attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura 8 ottobre 2024, n. 345, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220” e, in particolare, l’articolo 3 del precitato decreto, in base al quale le risorse destinate ai contributi selettivi, nella misura prevista nel decreto di riparto di cui all’articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016, sono finalizzate, tra l’altro, alla linea di intervento inerente la distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive, e la Direzione generale Cinema e audiovisivo emana ogni anno uno o più bandi, ciascuno di essi eventualmente suddiviso in più sessioni, per l’erogazione di contributi relativi alle linee di intervento previste dal decreto di riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, di cui all’articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016;

VISTO l’art. 12 del citato decreto 8 ottobre 2024, n. 345, rubricato “Distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive” e, in particolare, il comma 1, che prevede che i contributi di cui al medesimo articolo sono assegnati con uno o più bandi emanati dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo, avvalendosi di Cinecittà S.p.A. senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, per sostenere la distribuzione in sala cinematografica di film italiani in Paesi esteri e la partecipazione dei film e delle opere audiovisive italiane ai principali mercati internazionali, e il comma 3, che prevede che, a valere su una quota parte delle medesime risorse previste all’art. 3, comma 1, lett. f), del medesimo decreto, Cinecittà S.p.A. attua, per conto della Direzione generale Cinema e audiovisivo, attività di diffusione del cinema e dell’audiovisivo in Italia e all’estero, nonché ogni azione ritenuta efficace al fine di aumentarne la fruizione e la commercializzazione;

VISTO il decreto del Ministro della cultura del 22 gennaio 2025, n. 15, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura 6 marzo 2025, rep. 55, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2025” e, in particolare, l’articolo 3 (rubricato “Finalizzazione delle risorse relative ai contributi selettivi”), comma 1, lettera d), che prevede la finalizzazione di euro 2.000.000,00 per i contributi alla distribuzione



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

internazionale di opere cinematografiche e televisive;

emana il seguente bando

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi per il supporto alla distribuzione cinematografica in sala di film di nazionalità italiana con durata superiore a 52 minuti al di fuori dei confini nazionali.
2. Al fine di potenziare le strategie di distribuzione nei mercati esteri dei suddetti film e al fine di sostenerne la circolazione commerciale al di fuori dei confini italiani, la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura (DGCA-Mic), predispone per l'anno 2025 un Fondo di euro 1.600.000,00 (unmilionesecentomila/00), specificatamente dedicato alla concessione di contributi a sostegno della distribuzione e dell'acquisizione dei diritti di sfruttamento sala da parte di società di distribuzione locali estere, come definite nell'art. 1, comma 5, lett. g), che abbiano sede legale in uno dei paesi del Mondo, ad esclusione di Italia, San Marino e Città del Vaticano.
3. La copertura del Fondo è prevista dall'art. 3 comma 1, lett. d) del decreto 6 marzo 2025, n.55, citato nelle premesse.
4. Ai fini del presente bando, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
5. In particolare, ai fini del presente bando, si intende per:
 - a) «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura (Mic);
 - b) «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche;
 - c) «documentario»: l'opera, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti;
 - d) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
 - e) «opera cinematografica di nazionalità italiana»: l'opera cinematografica che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
 - f) «produttore»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; nonché:
 - g) «distributore estero»: la società di distribuzione cinematografica avente sede legale in uno dei paesi del Mondo, ad esclusione di Italia, San Marino e Città del Vaticano;
 - h) «distributore internazionale»: l'impresa, che abbia come oggetto sociale l'attività della distribuzione all'estero e che sia titolare dei diritti di sfruttamento internazionali ovvero mondiali dei film acquisiti dal o dai produttori con regolare contratto di cessione di diritti. I



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

termini “venditore estero” o “world sales”, sono sinonimi in accordo con la terminologia di mercato;

- i) «Commissione degli esperti»: Commissione composta da personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore, nominate con decreto del Ministro della cultura, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016 e successive modificazioni.
6. L'aiuto concesso è rivolto ai distributori esteri per promuovere la vendita di opere cinematografiche di nazionalità italiana oltre i confini nazionali, offrendo un sostegno a tali operatori per l'acquisizione dei diritti di sfruttamento cinematografico nel territorio in cui operano, con il fine di ridurre il loro rischio d'impresa e permettere alle opere finanziate di raggiungere la massima diffusione estera possibile.
7. Il funzionamento del Fondo per il 2025 è regolamentato dal presente Bando e prevede che l'aiuto concesso sia di natura selettiva.
8. Il contributo viene assegnato dalla Commissione, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Bando.

Articolo 2

Disposizioni generali e termini di presentazione delle richieste di contributo

1. Il contributo, concesso a fondo perduto, è finalizzato al sostegno dell'uscita cinematografica del film nel territorio estero di distribuzione. Esso **non potrà essere superiore al Minimo Garantito pagato** e comunque il valore massimo erogabile per titolo e per Paese, in relazione alla distribuzione *theatrical*, **non può superare** l'importo di euro **50.000,00 (cinquantamila/00)**.
2. Il contributo per il 2025 è assegnato in un'unica sessione di valutazione.
3. Le richieste di contributo, complete di tutti i documenti previsti nel presente bando, devono essere inviate, a pena di inammissibilità, all'indirizzo e-mail: filmfunddesk@cinecitta.it entro i seguenti termini perentori: **dal 3 luglio 2026 al 17 luglio 2026, ore 23.59**.

Articolo 3

Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda di contributo i distributori esteri:
 - a) che abbiano sede legale nel paese di distribuzione del film;
 - b) la cui principale attività commerciale sia lo sfruttamento *theatrical* di film;
 - c) sia titolare dei diritti di sfruttamento *theatrical* nel Paese interessato di opere italiane eleggibili (come definite nel successivo art. 4) con un contratto di cessione di diritti a Minimo Garantito;
 - d) che abbiano sostenuto tutti i costi afferenti alla distribuzione dell'opera per cui fanno istanza di contributo.
2. Non è possibile effettuare una sublicenza tra due distributori di uno stesso Paese, ma nel caso in cui i diritti siano sub-licenziati ad altro distributore di altro paese compreso nel contratto originario, il sub-licenziatario può richiedere il contributo per la distribuzione nel suo Paese a condizione che il totale delle richieste di contributo complessive non superi il limite massimo previsto all'articolo 2, comma 1.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

3. Possono presentare domanda di contributo a valere sul presente bando i distributori esteri che, nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025**, abbiano curato l'uscita *theatrical* dei film nelle sale nel Paese estero per il quale è richiesto il contributo.
4. Vengono considerate ammissibili e portate a valutazione le domande pervenute complete della documentazione indicata nel presente Bando, coerenti con il piano di distribuzione dichiarato, in lingua inglese ed inviate per posta elettronica entro i termini di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Criteria di eleggibilità e di esclusione

1. Sono definiti di seguito i criteri di eleggibilità delle opere cinematografiche per le quali è possibile richiedere il contributo:
 - a) film iscritti presso il Pubblico Registro delle opere Cinematografiche e Audiovisive e i cui atti di cessione siano regolarmente depositati sul registro ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2018 e successive modificazioni;
 - b) film provvisti di nazionalità definitiva italiana, ovvero per i quali è stata fatta domanda di nazionalità definitiva, e di nulla osta di proiezione in pubblico o classificazione dell'opera presso la DGCA. Il mancato riconoscimento della nazionalità italiana in via definitiva comporta automaticamente la decadenza del contributo e la restituzione dello stesso, maggiorato degli interessi maturati, in caso di avvenuta erogazione;
 - c) film per i quali sia stato effettuato il deposito della copia definitiva presso la Cineteca Nazionale Italiana;
 - d) film realizzati non oltre i 24 mesi precedenti la data della domanda: farà fede la data di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico/classificazione dell'opera presso la DGCA;
 - e) film il cui contratto di vendita dei diritti di sfruttamento con il distributore estero includa la cessione dei diritti *theatrical* con un minimo garantito.
2. Non sono eleggibili al contributo le seguenti tipologie di film:
 - a) film che risultino essere prodotti in regime di coproduzione tra l'Italia e il paese richiedente, sia esso maggioritario che minoritario;
 - b) film per i quali il distributore estero abbia acquisito i diritti Mondo;
 - c) film i cui diritti *theatrical* siano stati ceduti per meno di € 2.000,00 di Minimo Garantito;
 - d) film la cui richiesta di contributo sia inferiore a € 2.000,00.
3. È considerata "uscita sala" effettiva solo quella avvenuta in sale cinematografiche aperte al pubblico pagante. Ai fini dell'ottenimento del contributo il distributore estero dovrà fornire prova ufficiale (borderò, contratti con le sale) dello sfruttamento cinematografico come segue:
 - a) per i film di lungometraggio di finzione e animazione: programmazione in almeno 5 sale cinematografiche per un minimo di 15 proiezioni nei primi 21 giorni dalla data di uscita in sala;
 - b) per i film di lungometraggio documentario: programmazione in almeno 3 sale per un minimo di 9 proiezioni nei primi 21 giorni dalla data di uscita in sala.
4. Non sono considerati "uscita sala" eventuali passaggi in rassegne, festival locali, proiezioni speciali e anteprime.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

Articolo 5

Obblighi del beneficiario

1. Sono eleggibili per la richiesta di contributo le società di distribuzione estere, come definite nell'art. 1, comma 5, lett. g), che abbiano sede legale in uno dei paesi del Mondo, ad esclusione di Italia, San Marino e Città del Vaticano. Non sono eleggibili altre entità giuridiche all'infuori della forma societaria.
2. Il distributore estero si impegna a sostenere tutti i costi afferenti alla distribuzione del film oggetto di contributo.
3. Il distributore è tenuto a documentare l'uscita dell'opera nelle sale.

Articolo 6

Valutazione delle richieste

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando e la completezza e correttezza della documentazione presentata, le richieste di contributo sono valutate dalla Commissione degli esperti di all'art. 1, comma 5, lett. i) del presente Bando.
2. La valutazione delle richieste di contributo è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) affidabilità ed esperienza dell'impresa richiedente nell'attività di distribuzione, con la valutazione del curriculum societario e dei track records dei film in catalogo, con particolare attenzione per i film italiani già distribuiti;
 - b) completezza della documentazione e delle informazioni ricevute entro i termini previsti dalle presenti Linee Guida;
 - c) coerenza del Minimo Garantito con il valore di mercato medio delle compravendite nello specifico territorio di richiesta;
 - d) rischio imprenditoriale del distributore con valutazione del rapporto tra il costo della distribuzione e il Minimo Garantito previsto da contratto;
 - e) strategia promozionale e distributiva dell'opera:
 - innovatività del modello distributivo;
 - valutazione della strategia di distribuzione, nell'ottica di aver intrapreso azioni che abbiano dato al film le migliori possibilità di successo;
 - strategia di attrazione e coinvolgimento di particolari target (giovani, community specifiche etc.);
 - accessibilità;
 - partecipazione a festival nel Paese estero di distribuzione;
 - scelta e acquisizione di opere beneficiarie di contributi selettivi Legge n. 220/2016;
 - f) coerenza tra il P&A e le iniziative promozionali e distributive realizzate:
 - coerenza e congruità delle voci di costo;
 - promozione del progetto in termini di visibilità di stampa, social media e altre forme di comunicazione;
 - fruibilità dell'opera per le categorie portatrici di handicap;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- organizzazione di eventi con la presenza dei talents italiani;
- g) essere stata l'opera oggetto di prevendita
- h) essere stata l'opera selezionata nei maggiori festival cinematografici internazionali.

Articolo 7

Modalità di presentazione della richiesta

1. Per richiedere il contributo, il distributore e il licenziante (world sales o produttore) dovranno inviare via e-mail all'indirizzo filmfunddesk@cinecitta.it, con le tempistiche indicate nell'art. 2, i seguenti documenti:

Sezione relativa al Distributore:

- a) **Application Form** firmato dal legale rappresentante della società richiedente (modello scaricabile sul sito www.cinecitta.com alla sezione Fondi Internazionalizzazione – Film Distribution Fund);
- b) **Dichiarazione di rispetto dei requisiti** firmata dal legale rappresentante della società richiedente (modello scaricabile sul sito www.cinecitta.com alla sezione Fondi Internazionalizzazione);
- c) **Modello privacy** firmato dal legale rappresentante della società richiedente (modello scaricabile sul sito www.cinecitta.com alla sezione Fondi Internazionalizzazione);
- d) **P&A Preventivo e Piano Finanziario** firmato dal legale rappresentante della società richiedente (modello scaricabile sul sito www.cinecitta.com alla sezione Fondi Internazionalizzazione);
- e) profilo della società richiedente che includa i track records: storico dei film distribuiti dalla società con i relativi incassi, con particolare evidenza degli eventuali film italiani già distribuiti;
- f) iscrizione della società richiedente al locale registro nazionale delle imprese, in lingua originale e con traduzione in inglese;
- g) documento d'identità del legale rappresentante della società richiedente in corso di validità;
- h) copia del contratto long form di acquisto dei diritti di sfruttamento. In caso di sub-licenza è necessario l'invio della serie completa dei contratti tra le parti;
- i) Marketing e Distribution Plan: resoconto dettagliato delle attività di promozione e marketing delle attività realizzate rispetto a quanto programmato, con indicazione del numero di copie e schermi.

Sezione relativa al Licenziante (world sales o produttore), che potrà essere effettuata anche con invio separato:

- a) **Modello privacy** firmato dal legale rappresentante della società di vendite estere (modello scaricabile sul sito www.cinecitta.com alla sezione Fondi Internazionalizzazione);
- b) in caso il licenziante sia una società di vendite estere e non il produttore, è necessario l'invio del contratto di acquisizione dei diritti di sfruttamento mondo regolarmente



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

depositato presso il Pubblico Registro delle Opere Cinematografiche e Audiovisive ai sensi del DPCM dell'8 gennaio 2018 e successive modificazioni;

- c) in caso il licenziante non sia italiano, iscrizione della società al locale registro nazionale delle imprese, in lingua originale e con traduzione in inglese;
- d) documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

Articolo 8

Modalità di erogazione e di rendicontazione

1. L'entità del contributo è determinata dalla Commissione e il valore massimo erogabile per titolo e per Paese, in relazione alla distribuzione *theatrical*, **non può superare l'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**.
2. Con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA e sul sito di Cinecittà SpA nella sezione Fondi Internazionalizzazione, il Direttore Generale provvede all'approvazione della graduatoria e all'assegnazione dei contributi.
3. I distributori beneficiari, a pena di decadenza, dovranno inviare via e-mail all'indirizzo filmfunddesk@cinecitta.it, entro e non oltre 15 giorni dalla data del decreto di assegnazione la seguente documentazione:
 - a) **P&A Consuntivo** firmato dal legale rappresentante della società richiedente (modello scaricabile sul sito www.cinecitta.com alla sezione Fondi Internazionalizzazione): i documenti contabili rendicontati, a pena di inammissibilità, devono avere data certa, contenere il riferimento chiaro ed esplicito al titolo del film per il quale viene richiesto il contributo ed essere esplicitamente indirizzati al distributore estero che ha curato l'uscita *theatrical* del film.—Sono ammissibili spese unicamente sostenute tramite pagamenti elettronici tracciabili e direttamente riconducibili all'uscita *theatrical* del film. Spese relative a cibi o bevande non sono ammissibili;
 - b) copia del rendiconto dei proventi e dei costi sostenuti nei primi 60 giorni dalla distribuzione del film;
 - c) copia degli estratti conto attestanti il pagamento del Minimo Garantito;
 - d) Evidenza dei requisiti minimi di sfruttamento previsti nell'art. 4: il distributore dovrà inviare copia dei borderò o dei contratti con le sale cinematografiche rispettando i minimi previsti e descritti nell'art. 4 comma 3;
 - e) copia elettronica dei materiali promozionali principali (poster, trailer, cartoline, banner, etc...);
 - f) rassegna stampa sul titolo.
4. Nel caso in cui i costi risultanti dal P&A consuntivo risultino essere inferiori di oltre il 10% rispetto ai costi indicati nel preventivo, si provvederà alla riduzione in misura proporzionale del contributo.
5. Entro 90 giorni dalla data di invio della richiesta del saldo del contributo, qualora, ai sensi del presente Bando, l'esito dell'istruttoria sia favorevole, verrà inviato via e-mail il modulo di richiesta di erogazione, il quale dovrà essere restituito firmato dal legale rappresentante della società beneficiaria e completo delle informazioni relative ai dati bancari sui quali effettuare il versamento del contributo definitivo entro e non oltre 5 giorni.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

6. Il contributo assegnato non è cedibile a terzi e non può costituire oggetto di garanzia o di altri atti a disposizione in favore di terzi.

Articolo 9

Controlli e sanzioni

1. La DGCA e Cinecittà si riservano la facoltà di richiedere chiarimenti e ulteriore documentazione, anche di natura contabile, nonché di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari, ovvero di altre strutture del Ministero, sia di incaricati esterni. Tali controlli, anche su segnalazione della Commissione, sono finalizzati alla verifica ed accertamento del rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo, nonché a verificare che i dati dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. La DGCA si riserva, in ogni caso, di effettuare verifiche di veridicità e congruità dei costi certificati e di revocare il contributo assegnato in caso di grave incongruità o di non veridicità dei costi. In particolare, la DGCA potrà disporre verifiche sui costi certificati mediante la nomina d'ufficio di un revisore terzo.
2. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente bando, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa o ente esclusi ai sensi del presente comma.
3. Ai soggetti incaricati della certificazione che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro per ciascuna certificazione infedele resa.

Articolo 10

Revoca e decadenza

1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora il piano di distribuzione realizzato risulti sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, ovvero in sede di richiesta definitiva, e nelle ipotesi previste dall'articolo 9.
3. Il contributo decade qualora:
 - a) vengano meno i requisiti previsti all'articolo 3;
 - b) non venga riconosciuta la nazionalità italiana in via definitiva come previsto all'art. 4;
 - c) non vengano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all'articolo 5;
 - d) non vengano rispettati i termini e le condizioni previsti all'articolo 8;
 - e) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
 - f) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l'indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

SERVIZIO II

4. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

Articolo 11

Logo Ministero della cultura

1. I beneficiari dovranno dare visibilità al Ministero della cultura, apponendo il logo DGCA-Mic e la dicitura “Con il sostegno del Film Distribution Fund del Ministero della cultura italiano”, su tutti i materiali promozionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, poster, trailer, cartoline promozionali, materiali online, etc).

Il dirigente
dott. Angelo Cagnazzo

Il Direttore Generale
dott. Giorgio Carlo Brugnioni